



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI

SEZIONE I IL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. L'istituzione di un sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (di seguito "Sistema regionale delle competenze") è finalizzata a supportare lo sviluppo, la rappresentazione e la messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini, al fine di promuoverne l'inclusione sociale, il rafforzamento nel mercato del lavoro, la mobilità. Il Sistema regionale delle competenze costituisce uno strumento delle politiche attive del lavoro ed intende promuovere l'apprendimento permanente come diritto della persona, assicurando la possibilità di vedere riconosciute e valorizzate, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, le competenze acquisite nell'itinerario di vita, di studio e di lavoro.
2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione") adotta le presenti disposizioni nell'ambito delle politiche di apprendimento permanente ed in conformità ed attuazione di quanto disposto:
 - a. dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)
 - b. dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, n. 13)
 - c. dal decreto interministeriale del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
 - d. dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
 - e. dal decreto interministeriale 5 gennaio 2021 contenente le Linee guida per l'interoperatività degli Enti pubblici titolari del sistema di certificazione delle competenze.

Nello specifico, le presenti disposizioni dettano le norme generali per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo del sistema integrato di certificazione, rinviando a successivi atti la disciplina di dettaglio e le linee guida metodologiche ed operative.

3. Il Sistema regionale delle competenze è basato su standard professionali, formativi e di certificazione che costituiscono il riferimento per:
 - l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
 - la programmazione dell'offerta formativa;
 - la realizzazione di misure di politica attiva del lavoro.
4. Compongono il Sistema regionale delle competenze:
 - a) il Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali, che definisce i riferimenti minimi di rappresentazione del lavoro e delle competenze e che è implementato ed aggiornato secondo norme e procedure che consentono la correlazione con il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito "Quadro Nazionale") e rispondono al contempo a specificità ed esigenze del contesto valdostano. Sono definite specifiche procedure per l'aggiornamento e la manutenzione;
 - b) il Sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, che definisce le modalità attraverso cui è accertato il possesso individuale delle competenze e sono rilasciate le relative attestazioni;
 - c) il Sistema degli standard formativi, volto a definire le caratteristiche strutturali minime dei percorsi formativi finalizzati allo sviluppo ed alla certificazione delle competenze riferite agli standard professionali del Repertorio Regionale;
 - d) il Sistema delle attestazioni, che definisce le modalità ed i formati-tipo per la rappresentazione degli apprendimenti individuali formali, non formali e informali.
5. Il Sistema Regionale delle Competenze è completato da:
 - le regole per il presidio della connessione tra il sistema e i diversi ambiti di intervento della Regione;
 - i sistemi informativi per la gestione dei processi di attuazione
 - le regole per la sua *governance*.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito del proprio ambito territoriale. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea la Regione:
 - individua, valida e/o certifica le competenze riferite alle qualificazioni ricomprese nel proprio repertorio;
 - individua e valida le competenze riferite a qualificazioni oggetto di repertori di altre regioni, ove le stesse siano afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013 ed oggetto della propria programmazione;
 - definisce gli enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di individuazione e validazione, nonché certificazione delle competenze;
 - definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, relativamente agli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
 - cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a

- livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
- programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio repertorio delle qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del mercato del lavoro regionale.
2. La definizione delle disposizioni attuative del sistema di certificazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo spettano alla Struttura regionale competente in materia di standard e certificazione delle competenze (di seguito “Struttura competente”), che provvede ad assicurare la qualità dei processi, anche identificando opportune azioni di miglioramento volte allo sviluppo del sistema.
 3. Nelle attività di regolazione, organizzazione e controllo del Sistema di certificazione delle competenze, la Regione assicura il rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme nazionali e dalle Linee guida per l'interoperatività degli Enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 13/2013.
 4. Ai fini dello sviluppo progressivo del sistema, sulla base degli standard di qualità e delle disposizioni nazionali vigenti, la Regione promuove la formazione rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema regionale di certificazione delle competenze. Per le medesime finalità, la Regione assicura il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati.

Art. 3

(Sistema informativo)

1. Il Sistema regionale delle competenze è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Nella sezione di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - b) la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
 - c) il collegamento attivo al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
 - d) l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di certificazione delle competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
 - e) l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
 - f) l'elenco degli enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
 - g) gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché gli avvisi pubblici aperti rivolti al loro mantenimento.
3. Il sistema informativo supporta inoltre le funzioni di supporto alla gestione amministrativa del Sistema regionale di certificazione delle competenze, con particolare riferimento alla tracciabilità delle operazioni svolte, alla conservazione e all'eventuale rilascio in duplicato delle relative attestazioni. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa, la Regione implementa l'interoperabilità del Repertorio con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.
4. La Regione garantisce la gestione degli elementi informativi minimi richiesti, anche al fine dell'interoperabilità con la dorsale informativa unica.

Art. 4

(Raccordo del sistema regionale delle competenze con il sistema dei servizi per il lavoro e con il sistema della formazione professionale)

1. La Regione promuove le opportune forme di integrazione e raccordo tra il sistema regionale delle competenze, il sistema della formazione professionale ed il sistema dei servizi per il lavoro.
2. Il Sistema regionale delle competenze costituisce uno strumento a supporto dello sviluppo qualitativo dell'offerta formativa, volto a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, attraverso lo sviluppo sia di profili e competenze coerenti con le esigenze del contesto economico e produttivo locale che di percorsi formativi flessibili e personalizzabili. Al fine di favorire la capitalizzazione delle competenze, la Regione si impegna a promuovere, nell'ambito delle proprie politiche di formazione, adeguati strumenti e misure che consentano ai cittadini di fruire di opportunità formative in forma flessibile e personalizzata, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze.
3. È facoltà della Regione prevedere, nell'ambito di specifici avvisi pubblici, un'offerta formativa non immediatamente riconducibile al Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali ma correlata al Quadro nazionale. In attesa della compiuta implementazione del Repertorio nazionale, la Regione rinvia la regolamentazione di tale possibilità a norme e regolamentazioni contenute negli specifici avvisi.
4. Il Sistema regionale delle competenze costituisce un riferimento per l'attuazione delle politiche del lavoro e, in particolare, delle attività di orientamento, del raccordo domanda - offerta e dell'accompagnamento al lavoro.
5. Il riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento delle politiche attive volto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.
6. La Regione provvede con successivi atti alla ridefinizione delle proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, al fine della loro integrazione nell'ambito del complessivo dispositivo regionale di certificazione delle competenze.

SEZIONE II

IL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI E DEGLI STANDARD PROFESSIONALI

Art. 5

(Repertorio regionale delle qualificazioni)

1. Il Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali è costituito dall'insieme coordinato dei profili professionali che caratterizzano il sistema economico - produttivo regionale, con le loro caratteristiche e specializzazioni e a cui possono riferirsi le innumerevoli mansioni presenti nei luoghi di lavoro o dei quali è prevedibile lo sviluppo.
2. Il Repertorio regionale comprende:
 - a) i profili professionali regionali;
 - b) i profili professionali oggetto di abilitazione all'esercizio di attività professionali secondo le vigenti norme regionali;
 - c) i profili regionali e le relative integrazioni correlati con le figure professionali nazionali caratterizzanti l'offerta di IeFP.
3. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa di settore e con esclusione delle professioni regolamentate, laddove non esplicitamente previsto, e di quelle sanitarie, il Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali è il riferimento unitario, nell'ambito delle competenze della Regione, in materia di apprendimenti e rilascio di certificazioni.

Art. 6

(Profili professionali)

1. I profili professionali descrivono competenze che possono esprimersi in diversi ruoli lavorativi (profili ampi e a banda larga), esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, che prescindono da situazioni / ruoli / assetti strutturali ed organizzativi. I profili professionali sono:
 - costituiti da competenze intese come aggregati di abilità e conoscenze necessarie a svolgere insieme di attività ed in grado di produrre un risultato osservabile, valutabile e socialmente riconoscibile e costituiscono l'ambito di definizione e di esplicitazione delle abilità e conoscenze specifiche;
 - espressi in termini di standard professionali minimi, rappresentanti gli elementi essenziali connotativi del profilo professionale e le principali competenze necessarie a svolgere le relative attività di riferimento;
 - articolati in livelli in relazione alla complessità del presidio ed il grado di autonomia e responsabilità nell'ambito di esercizio delle diverse competenze che compongono il profilo, in coerenza con quanto previsto dal quadro di riferimento europeo (EQF);
 - in grado di costituire comune riferimento per il mondo del lavoro, per il sistema formativo, per i servizi di validazione e certificazione e per le persone.
2. Gli standard descrittivi dei profili sono definiti da apposito atto, in conformità e coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e con modalità orientate a favorire la correlazione e la progressiva armonizzazione dei profili al Quadro Nazionale.

Art. 7

(Aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali)

1. Il Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione, in applicazione del dialogo sociale.
2. Le proposte di aggiornamento e manutenzione al Repertorio possono essere avanzate da:
 - a) le Strutture regionali competenti per materia;
 - b) la Struttura regionale che presidia il Sistema regionale delle competenze;
 - c) i soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, quale espressione della rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale;
 - d) i soggetti accreditati ai servizi di formazione e i soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1420 in data 30 dicembre 2020.
3. L'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio avvengono a cura della Struttura regionale competente, che realizza un lavoro istruttorio in collaborazione con i soggetti proponenti per l'esame della proposta, secondo criteri definiti da appositi atti. La proposta di aggiornamento/manutenzione viene poi sottoposta a validazione con il coinvolgimento delle parti sociali rappresentative di settore, prioritariamente nell'ambito del Consiglio delle politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego). I profili professionali sono approvati mediante provvedimento dirigenziale.
4. Le modalità e procedure per l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio formano oggetto di apposito provvedimento del dirigente responsabile. Le modalità e procedure sono definite in modo da assicurare:
 - tempestività delle risposte alle richieste di inserimento/modifica dei profili;
 - rigore delle analisi, valutazioni ed elaborazioni tecniche,
 - valorizzazione dei processi partecipativi e del ruolo degli attori sociali ed economici del territorio.

5. Al fine di una migliore spendibilità delle qualificazioni, la Regione realizza la progressiva armonizzazione del Repertorio regionale con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013.
6. L'aggiornamento del Repertorio regionale è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. La Regione garantisce la piena spendibilità delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.

Art. 8

(Sistema regionale degli standard formativi)

1. Il Sistema regionale degli standard formativi riporta, per i profili oggetto di programmazione regionale dell'offerta formativa, i requisiti che i percorsi devono obbligatoriamente presentare.
2. Con la definizione degli standard formativi, la Regione persegue obiettivi specifici di trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi volti a certificare competenze e qualifiche, per facilitare utilizzabilità e visibilità delle certificazioni stesse.
3. Gli standard formativi indicano i requisiti minimi obbligatori di progettazione e valutazione, al fine di rendere possibile l'accertamento delle competenze ed il rilascio successivo delle certificazioni. Essi comprendono, a titolo esemplificativo, elementi relativi alla durata e articolazione dei percorsi, requisiti di accesso e di frequenza, caratteristiche dei docenti, durata delle attività di alternanza, modalità di valutazione degli apprendimenti e sono definiti in funzione di:
 - tipologie o filiere formative;
 - contenuti e livelli dei profili presenti nel Repertorio regionale;
 - caratteristiche dei partecipanti.
4. L'architettura del Sistema regionale degli standard formativi e il contenuto specifico dei singoli standard sono definiti dalla Struttura regionale competente attraverso provvedimenti dirigenziali, fatte salve discipline e regolamentazioni afferenti a specifici settori, che potranno essere definite dalle Strutture regionali competenti per materia o comunque in accordo con le stesse.

Art. 9

(Standard di certificazione)

1. La Regione definisce, in modo graduale e progressivo, gli standard di certificazione collegati ai profili del Repertorio regionale.
2. Lo standard di certificazione indica i livelli minimi di performance, con riferimento a criteri/indicatori collegati al risultato atteso dell'esercizio della competenza nonché le eventuali caratteristiche delle modalità di valutazione da adottare, con riferimento a tipologie di prova, indicazioni relative al procedimento.
3. Ai fini della costruzione degli standard di certificazione, è facoltà della Regione istituire specifici gruppi di lavoro, con la partecipazione di esperti di settore.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PER L' INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE

Art. 10

(Processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Il processo di individuazione, validazione e certificazione (di seguito "IVC") si configura come un servizio alla persona. Il servizio viene erogato secondo gli standard minimi definiti dalle disposizioni regionali, garantendo le attività di informazione, orientamento e assistenza previste dagli standard nazionali e personalizzando, laddove possibile, il servizio, in relazione alle caratteristiche e specificità dei destinatari.
2. In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale, il Sistema regionale di IVC eroga i servizi di:
 - a) "individuazione e validazione", intese come servizio finalizzato al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione può completarsi con il rilascio del Documento di trasparenza, con valore di parte prima, o proseguire, se previsto, con il processo di validazione. Il processo di validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta.
 - b) "certificazione delle competenze", intesa come servizio finalizzato al rilascio del Certificato relativo alle competenze/alla qualifica acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle acquisite in contesti non formali o informali. Il Certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.
3. La definizione delle disposizioni attuative del sistema di IVC e le attività di monitoraggio e controllo spettano alla Struttura regionale competente in materia di standard e certificazione delle competenze, che provvede ad assicurare la qualità dei servizi attuati, anche identificando opportune azioni di miglioramento rivolte allo sviluppo del sistema.

Art. 11

(Principi e criteri di erogazione del servizio di IVC)

1. Oggetto della certificazione è la competenza, intesa come "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale". Le competenze sono accertate e valutate, e possono essere certificate rispetto a standard professionali di riferimento. La riconduzione unitaria ad uno standard consente la capitalizzabilità delle competenze per il raggiungimento di titoli e qualifiche.
2. Nella definizione del proprio sistema di IVC delle competenze, la Regione promuove il rispetto dei principi di pari opportunità e della pari dignità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi di acquisizione, in linea con i principali indirizzi a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di rapporti tra diritti di cittadinanza, apprendimento e lavoro. In applicazione di tali principi, sono certificabili le competenze acquisite in una pluralità di ambiti e con diverse modalità, al fine di valorizzare le diverse risorse possedute dalle persone. Le competenze oggetto dei processi di IVC hanno medesimo valore e le attestazioni rilasciate hanno la medesima spendibilità, indipendentemente dal contesto di apprendimento nel quale le competenze sono state acquisite.
3. I servizi di IVC sono realizzati in modo da assicurarne la massima validità e attendibilità, a garanzia dell'individuo, attraverso la standardizzazione di processi e dispositivi, la trasparenza di

regole e criteri, la collegialità, terzietà e indipendenza dei soggetti implicati nella valutazione, il possesso da parte delle risorse professionali coinvolte di requisiti idonei al presidio degli aspetti di contenuto professionale e di metodologia valutativa.

4. All'interno dei procedimenti di certificazione delle competenze, possono essere opportunamente valorizzati i risultati di apprendimento dei percorsi di formazione continua, di formazione in apprendistato e di tirocinio.
5. Possono essere altresì assunti, all'interno di procedimenti di certificazione rivolti al rilascio di attestazioni di qualifica e/o di singole certificazioni di competenza, gli esiti formativi di corsi realizzati al di fuori dai finanziamenti pubblici, previo riconoscimento pubblico dell'iniziativa. Le attività di certificazione svolte in esito a corsi di formazione professionale riguardano esclusivamente corsi autorizzati e/o riconosciuti dalla Regione.

Art. 12

(Soggetti titolati per l'esercizio dei servizi di IVC delle competenze)

1. I soggetti titolati che concorrono, secondo quanto disposto ai commi successivi, alla prima attuazione dei servizi di IVC delle competenze sono:
 - la Regione, attraverso le proprie Strutture ed i servizi per l'impiego;
 - i soggetti accreditati dalla Regione nell'ambito del sistema della formazione professionale e dei servizi al lavoro, ai sensi della DGR 1420/2020;
 - la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.
2. La partecipazione della *Chambre Valdôtaine* al Sistema di certificazione delle competenze è disciplinata con apposita convenzione con la Regione, ai fini della definizione delle attività e dei servizi affidati e dei reciproci impegni ed oneri.
3. È facoltà della Regione individuare, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione.
4. La Struttura regionale competente autorizza, con provvedimento del dirigente, i soggetti titolati ad operare, individuando le attività che gli stessi sono autorizzati a svolgere e definendo gli standard operativi dei servizi affidati o autorizzati.
5. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, la Regione assicura l'adozione di dispositivi per la verifica, il monitoraggio e la vigilanza sui soggetti titolati, al fine di assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi previsti dalle norme nazionali.

Art. 13

(Ruoli e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di IVC delle competenze)

1. L'erogazione dei servizi di IVC delle competenze viene disciplinata, in conformità con le disposizioni nazionali, attraverso la definizione di appositi standard di servizio, approvati con provvedimento del dirigente competente.
2. Ai fini della erogazione dei servizi di IVC delle competenze, sono previste le seguenti funzioni:
 - a) la funzione "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze";
 - b) la funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative";
 - c) la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono svolte da persone dotate dei requisiti professionali previsti dalle norme nazionali, in possesso della certificazione di competenza rilasciata dalla Regione ed iscritte ad apposito elenco regionale.
4. Con provvedimento del dirigente responsabile, sono approvate le modalità operative per la formazione, la certificazione delle competenze e l'iscrizione agli appositi elenchi.

Art. 14

(Informazione e accoglienza)

1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi di IVC delle competenze, in una logica di promozione del diritto individuale di accesso all'apprendimento permanente, sono assicurate azioni di informazione, finalizzate a promuovere la conoscenza da parte dei potenziali beneficiari delle caratteristiche dei servizi resi, con particolare riferimento alla convalida dell'apprendimento non formale e informale. L'informazione costituisce la base per le successive attività di orientamento, in una logica integrata di servizio. Nell'ambito dei contesti di apprendimento formale, devono essere garantite informazioni mirate anche a chi abbandona il percorso prima della sua conclusione, in merito alle opportunità di riconoscimento e attestazione delle acquisizioni comunque raggiunte. L'informazione è favorita dal coinvolgimento degli attori del sistema della formazione professionale, dei servizi al lavoro e delle parti sociali.

Art. 15

(Individuazione)

1. Accede al servizio di IVC delle competenze la persona che dimostra o autodichiara di aver maturato esperienze di apprendimento in contesti formali, non formali e/o informali, delle quali intenda conseguire un riconoscimento formalizzato.
2. L'attività di individuazione è volta a ricostruire, a partire dalle evidenze prodotte dall'interessato, il quadro delle esperienze della persona ed a mettere in relazione gli apprendimenti acquisiti con le competenze associabili e con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione.
3. L'attività di individuazione si conclude con la predisposizione del Documento di trasparenza, quale documento con valore di parte prima. Nell'ambito delle attività di formazione professionale finalizzate al rilascio di una qualificazione, costituisce attestazione di parte prima il Dossier individuale dell'allievo, nel quale sono raccolte le evidenze relative al percorso formativo svolto.
4. Al termine dell'attività di individuazione, può essere prevista l'interruzione del servizio oppure – laddove si rilevino le condizioni minime previste - la prosecuzione con l'attività di validazione.

Art. 16

(Validazione)

1. Il servizio di validazione è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione delle evidenze raccolte nel Documento di trasparenza, che le persone hanno svolto esperienze che hanno consentito loro di acquisire competenze, abilità e conoscenze riferite agli standard professionali dei profili del Repertorio regionale. Esso si attiva a seguito della conclusione dell'attività di individuazione, nei casi in cui sia stato possibile raccogliere nel Documento di trasparenza evidenze correlate – al minimo – con una intera competenza dello standard professionale di riferimento.
2. L'attività di validazione prevede, al minimo, l'esame tecnico del Documento di trasparenza, e può prevedere anche una valutazione diretta. Modalità, procedure e standard documentali per le attività di validazione sono approvati con provvedimento del dirigente competente.
3. Al termine dell'attività di validazione, viene rilasciato alla persona il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda.
4. L'esito della valutazione realizzata nel servizio di validazione regola l'accesso ai successivi servizi di accertamento.
5. Nell'ambito delle attività di formazione professionale, l'attestazione di frequenza e quella di frequenza con profitto rilasciate dal soggetto attuatore del corso, rispettivamente, a seguito della partecipazione alle attività formative ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di apprendimento, costituiscono attestazioni di parte seconda. Tali attestazioni sono volte a rappresentare le caratteristiche dell'attività formativa svolta da un individuo, in assenza di una attività di valutazione pubblica e formalizzata degli apprendimenti e sono rilasciate:

- a) in esito a percorsi formativi che non prevedono, al termine, il rilascio di una qualificazione professionale o la certificazione di competenze, laddove sia necessario attestare la partecipazione al percorso formativo;
- b) su richiesta dell'interessato, in caso di interruzione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualificazione o certificazione di competenza, con l'indicazione delle attività effettivamente svolte e degli apprendimenti oggetto di verifica;
- c) ad allievi in situazione di disabilità certificata, in esito a percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di certificazione di competenze, limitatamente agli apprendimenti oggetto di verifica.

Art. 17

(Certificazione)

1. La certificazione delle competenze è finalizzata a verificare il possesso di abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di un profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
2. La certificazione si attiva dopo il servizio di validazione, nel caso di accertamento per utenti che abbiano sviluppato le loro competenze in esito a percorsi di apprendimento non formali ed informali, oppure a seguito del completamento della formazione, nel caso di accertamento per utenti che provengano da percorsi di apprendimento formali. In tale ultimo caso, la formalizzazione dell'ammissione all'esame coincide con la conclusione della fase di validazione.
3. I cittadini accedono alla certificazione delle competenze nei termini disposti dagli standard di servizio approvati con provvedimento del dirigente competente:
 - automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013. In tale caso, la domanda di partecipazione al corso coincide anche con la richiesta di accesso al procedimento di certificazione. Chi interrompe la frequenza in corso d'opera può accedere al procedimento di certificazione per le parti integralmente concluse al momento dell'interruzione, a condizione che il percorso formativo sia strutturato secondo modalità che ne consentano la riconduzione alle competenze e comunque nel rispetto delle condizioni definite per la frequenza;
 - su richiesta, nei termini e secondo i requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici atti o avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali complessivamente maturati, purché adeguati e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali di cui all'articolo 5.

Art. 18

(Valutazione)

1. L'accertamento dell'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione si svolge attraverso valutazione diretta e sommativa, realizzata da parte di una Commissione appositamente costituita.
2. Nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, la Commissione acquisisce il Documento di validazione di cui all'articolo 16. Nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, la Commissione acquisisce la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica.
3. In un'ottica di efficienza ed economicità, l'accertamento del possesso delle competenze maturate in contesto non formale e informale può essere realizzata nell'ambito dei procedimenti di esame svolti al termine dei percorsi formativi che rilasciano qualifiche professionali o certificazioni di competenza afferenti al medesimo SEP (Settore Economico Professionale) e processo.

4. La Commissione di cui all'articolo 19 può altresì essere impiegata ai fini dello svolgimento dei procedimenti di rilascio delle abilitazioni professionali e di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero da cittadini comunitari, laddove specificatamente previsto dalla Regione.
5. Qualora la Commissione non sia in grado di attestare che il candidato ha raggiunto il livello atteso di padronanza professionale, non riconosce la/le competenza/e prese in considerazione dal procedimento di certificazione e precisa all'interessato la natura degli elementi che devono essere fatti oggetto di una valutazione integrativa. Il candidato può ripresentarsi ad una nuova sessione di certificazione entro e non oltre 5 anni dalla data della prima valutazione.

Art. 19

(Commissione)

1. La Commissione istituita per il rilascio delle certificazioni opera nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.
2. La composizione della Commissione per il rilascio delle certificazioni relative ad apprendimenti derivanti da esperienza è la seguente:
 - il Presidente, designato dalla Regione;
 - due esperti, tratti da elenco pubblico aperto, per il settore economico professionale al quale afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, abilitati all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".Partecipa ai lavori della Commissione una risorsa abilitata all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative", individuata tra le persone iscritte all'elenco di cui all'articolo 13, con funzioni di supporto metodologico e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. La composizione della Commissione per il rilascio delle certificazioni relative ad apprendimenti derivanti da ambiti formali è la seguente:
 - il Presidente, designato dalla Regione;
 - due esperti, tratti da elenco pubblico aperto, per il settore economico professionale al quale afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, abilitati all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale";
 - due docenti, individuati dal soggetto attuatore del corso tra i docenti delle discipline tecnico professionali;
4. La composizione della Commissione per il rilascio delle certificazioni in esito a percorsi di formazione aventi per oggetto parte di una qualificazione, ovvero singole o gruppi di competenze, è la seguente:
 - il Presidente, designato dalla Regione;
 - un esperto, tratto da elenco pubblico aperto, per il settore economico professionale al quale afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, abilitato all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale";
 - un docente, individuato dal soggetto attuatore del corso tra i docenti delle discipline tecnico professionali.Partecipa ai lavori della Commissione una risorsa abilitata all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative", individuata dal soggetto attuatore del corso tra le persone iscritte all'elenco di cui all'articolo 13, con funzioni di supporto metodologico e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
5. Gli esperti addetti alla funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale provenienti dal mondo del lavoro" (di seguito "esperti di contenuto curricolare e professionale") sono individuati, nell'ambito di un apposito elenco aperto istituito dalla Regione, attraverso sorteggio, secondo il principio della rotazione, fermo restando il diritto di rinuncia per impedimenti oggettivi. In caso di carenza, nell'elenco, di esperti di contenuto

curricolare e professionale per determinati ambiti o profili, gli stessi possono essere individuati anche nell'ambito delle parti sociali e degli organismi bilaterali e fra il personale del comparto unico.

6. I membri della Commissione partecipano alle attività di progettazione, realizzazione e valutazione delle prove. L'addetto alla funzione di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" è responsabile per gli aspetti metodologici di progettazione ed organizzazione delle prove e degli strumenti valutativi. A questi possono essere affiancati ulteriori soggetti, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste.
7. Con l'obiettivo di perseguire obiettivi di efficienza e semplificazione, laddove possibile, la medesima Commissione può essere chiamata ad accertare, oltre alle competenze acquisite al termine di un percorso formativo, anche competenze acquisite da altri candidati, che hanno maturato apprendimenti in contesti formali e non formali (candidati "da esperienza"). In questo caso, la Commissione deve tenere in debito conto la provenienza dei candidati (da formazione/da esperienze) sia nella progettazione che nella conduzione delle prove, che potranno a tal fine differenziarsi.
8. La nomina delle Commissioni è di competenza della Regione.
9. Ai fini della istituzione e gestione dell'Elenco aperto di cui al comma 3, la Regione può avvalersi della Chambre Valdôtaine.
10. La Regione dispone, con successivi provvedimenti del dirigente competente, le modalità di istituzione e gestione dell'Elenco aperto, nonché gli standard di processo e le modalità di erogazione del servizio di certificazione, ivi compresi gli standard documentali.
11. I procedimenti valutativi previsti all'interno della filiera dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP) sono regolati con specifico atto.

Art. 20

(Attestazione)

1. In coerenza con l'articolo 6 del d.lgs. 13/2013, la fase di attestazione è finalizzata al rilascio di documenti (attestati e certificati) che comprovano le competenze individuate, accertate e formalmente riconosciute, con riferimento ad una o più qualificazioni. Quale parte del Sistema regionale di certificazione delle competenze ed in coerenza con i principi di trasparenza definiti a livello europeo e nazionale, gli standard di attestazione, garantendo una rappresentazione chiara e attendibile della natura e degli esiti dei percorsi individuali, contribuiscono a promuovere la valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso dell'esperienza formativa, di vita e di lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'accesso alle opportunità formative.
2. Il sistema degli standard di attestazione, unico per tutto il territorio regionale, è costituito dai formati-tipo e dalle relative modalità d'uso dei documenti rilasciati in esito alle diverse tipologie di attività rilevanti in termini di apprendimento, ai fini della loro rappresentazione secondo principi di trasparenza e referenziazione.
3. Il dirigente della Struttura competente approva, con proprio provvedimento, i formati dei documenti in esito alle diverse fasi del servizio di IVC, nonché le regole relative alla definizione, registrazione, archiviazione e rilascio.

Art. 21

(Costo del servizio)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole attività di IVC derivanti da apprendimenti non formali e informali. Per le attività di formazione professionale si rimanda agli atti e alle norme specifiche applicabili.
2. Le fasi di informazione, accoglienza, nonché quelle di individuazione delle competenze, se svolte dai Centri per l'impiego, sono gratuite per i cittadini. I costi relativi alle attività di validazione e certificazione possono essere parzialmente a carico del richiedente.

3. In attesa della definizione, a livello nazionale, di unità di costo standard per l'erogazione del servizio di IVC, nelle diverse fasi, la Regione adotta, con provvedimento del dirigente competente, i riferimenti per la retribuzione ai soggetti titolari dei servizi di IVC e per l'identificazione delle quote a carico degli utenti. La Regione definisce inoltre le categorie di utenti o gli specifici procedimenti per i quali è prevista la gratuità del servizio. La partecipazione alle attività di certificazione svolte al termine di corsi di formazione da parte di candidati provenienti da esperienza (*non formal e informal learning*) può essere gratuita per il partecipante.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Il Sistema regionale delle competenze si attua secondo modalità graduali e progressive.
2. L'accesso alle attività di IVC, con riferimento agli apprendimenti non formali e informali, è progressivo, sulla base di appositi atti. A seguito della valutazione dell'andamento della fase sperimentale di attuazione, della durata di 3 anni, la Regione definirà modalità e procedure per la progressiva estensione del sistema di certificazione a tutti i potenziali interessati.
3. Sino all'avvenuto inserimento stabile del servizio di IVC tra le politiche del lavoro e tenuto conto dell'esigenza complessiva di sostenibilità del sistema, la Regione definisce con propri atti i procedimenti di certificazione oggetto di attivazione, informando i cittadini potenzialmente interessati attraverso il sito della Regione ed attraverso i soggetti titolari all'erogazione dei servizi di IVC. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di certificazione in modo efficiente e con il contenimento dei costi, è privilegiata, tutte le volte che sia possibile, la realizzazione di sessioni valutative rivolte sia a candidati provenienti da percorsi formativi sia da richieste "da esperienza".
4. Nelle more dell'adeguamento della legislazione nazionale e regionale concernente i requisiti di accesso ed esercizio di attività di lavoro riservata, come individuata all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 giugno 2015, le procedure di riconoscimento formalizzato disciplinate nel presente documento non si applicano per il riconoscimento di qualificazioni delle professioni regolamentate.